

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA ASL
OGGLIASTRA
E
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Sommario

Riferimenti normativi	3
Definizioni	4
Premessa.....	4
Art.1 Oggetto	6
Art. 2 Rilevazione del bisogno	7
Art.3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS	7
3.1 Istituzione dell'Elenco aziendale degli ETS	7
3.1.1 Utilizzo dell'Elenco.....	8
3.2 Avvisi pubblici specifici	8
3.3 Iniziativa di parte.....	9
Art. 4 Contenuto degli Avvisi.....	9
Art. 5 Requisiti soggettivi generali.....	10
Art. 6 Percorsi di co-programmazione.....	10
Art.7 Percorsi di co-progettazione.....	11
Art. 8 Convenzioni	11
Art. 9 Attività del Volontario e Registro presenze.....	12
Art. 10 Norme di comportamento	12
Art. 11 Formazione	13
Art. 12 Sicurezza sul lavoro	13
Art. 13 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati	13
Art. 14 Assicurazione	14
Art. 15 Rimborsi	14
Art. 16 Sede dell'Ente	14
Art. 17 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro dell'Azienda ASL.....	14
Art. 18 Norma di rinvio	15

Riferimenti normativi

Richiami normativi nazionali e regionali

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul Volontariato”;
- D.Lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Regolamento UE (DGPR) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (CTS);
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Definizioni “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm
- Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali e successive modificazioni;
- Legge regionale Sardegna n. 17/2021 (terzo settore regionale).
- Legge regionale Sardegna n. 24/2018 (interventi sociali e ruolo ETS).
- Leggi regionali n. 9/2023 e n. 20/2022 (riferimenti al sociale e volontariato).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/54 del 5 giugno 2025 avente ad oggetto “art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. n. 31/1998 - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi concernenti i contributi per l’abbattimento dei costi obbligatori di

assicurazione dei volontari delle organizzazioni di volontariato. L.R. 29.4.2003, n. 3 e L.R. 24.2.2006, n. 1. Modifica della deliberazione n. 19/67 del 1.6.2023.”

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1/26 del 14 gennaio 2026
Oggetto: *Disegni di legge regionali* “Istituzione dell’albo regionale permanente degli Enti del Terzo Settore operanti nei settori dell’assistenza e nel supporto materiale alle persone in condizioni di elevata marginalità sociale”.

Definizioni

“Enti del Terzo Settore”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., sono “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

“Volontario”, una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

“Co-programmazione”, il procedimento finalizzato all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

“Co-progettazione”, il procedimento, attivato dall’amministrazione precedente, anche su impulso di parte, finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione;

Premessa

PREMESSO CHE:

- il Terzo Settore, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 131/2020), deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all’ambito delle libertà sociali garantite dall’art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;
- in ambito sanitario, l’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]”;
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore stabilisce, all’articolo 5, la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo,

all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;

- gli Enti del Terzo Settore, come sopra definiti, “diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” individuate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17;

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ha previsto l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), contemplando all'art. 101, comma 3, una disciplina transitoria fino alla completa operatività del registro medesimo;

- come previsto dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento,

poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche “OdV”) e le associazioni di promozione sociale (anche “APS”), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 117/17, anche i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza “possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;

- le modifiche al Codice degli appalti in sede di conversione in legge del cd. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) hanno richiamato e fatte salve in più punti le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 30 co 8, art. 59 co 1, art. 140 co. 1 del Codice Appalti);

- il Codice del Terzo Settore fonda un modello di relazione fra ETS e la Pubblica Amministrazione (PA) “sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (nei termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020 cit.);

- l'ASL Ogliastra intende instaurare proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di prevenzione e di promozione della salute. Le attività di interesse generale, che si intendono realizzare attraverso la stipula di Convenzioni con gli ETS, intendono implementare ed integrano l'attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria dell'Azienda, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e le loro famiglie;

- l'ASL Ogliastra ritiene quindi di fondamentale importanza il coinvolgimento attivo del settore non profit, operante sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, di supporto ai percorsi assistenziali socio-sanitari dei pazienti e delle loro famiglie (attraverso attività di relazione, di ascolto, di aiuto e di supporto concreto a pazienti e caregivers), di rilevazione dei bisogni socio-sanitari della popolazione, di implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e promozione della salute, nonché per favorire il processo di umanizzazione delle cure. Ciò anche in attuazione della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, nazionale, regionale ed aziendale (es. Piano Sociale e Sanitario regionale, Piano Locale dei Servizi alla persona (PLUS), Piano Nazionale della Prevenzione, Piano Nazionale della Cronicità, Piano Nazionale della Non Autosufficienza ecc).

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione della normativa e degli orientamenti riportati in premessa, intende disciplinare i rapporti fra la Asl Ogliastra e gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) elencati nell'art. 4 del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), al fine di valorizzare il ruolo e il valore sociale delle diverse forme di volontariato e favorirne il coinvolgimento all'interno dei propri ambiti istituzionali, anche promuovendo, ove possibile, modalità innovative di collaborazione e di progettualità partecipata, in un'ottica di scambio paritario e bidirezionale di saperi ed esperienze (cd. "Amministrazione condivisa").

A tal fine, l'Asl Ogliastra promuove con le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore diverse forme di partenariato e collaborazione, non lucrative, finalizzate all'instaurazione di:

1. percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS);
2. percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS);
3. rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore di terzi mediante la stipula di convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS);
4. rapporti di collaborazione per lo svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto della normativa vigente;
5. altre forme di partenariato/collaborazione.

L'attivazione dei rapporti e delle collaborazioni con L'Asl Ogliastra, improntata alla massima inclusione, è subordinata alle condizioni e ai limiti derivanti dalla natura giuridica di ciascun soggetto del Terzo Settore, come previsto dalle norme di riferimento.

Le procedure per l'instaurazione di percorsi di co-programmazione, co-progettazione e di rapporti di collaborazione e partenariato tra ASL ed ETS sono inoltre improntate al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e dei principi definiti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed al consequenziale rispetto dei canoni di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento.

Tali rapporti, fondati sulla condivisione per il raggiungimento di obiettivi comuni e l'uso coordinato delle risorse, sono formalizzati attraverso la stipulazione di convenzioni (sia in applicazione dell'art. 56 del CTS, che per la definizione delle attività di co-progettazione, collaborazione e partenariato) tra l'Azienda ASL e gli Enti del Terzo Settore.

Non formano oggetto del presente regolamento le forme di c.d. "accreditamento" ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CTS, nonché le forme di affidamento di servizi disciplinate dal Codice degli Appalti.

Art. 2 Rilevazione del bisogno

L'attivazione delle forme di partenariato e collaborazione di cui all'art. 1 è correlata all'analisi dei bisogni sanitari e sociosanitari rilevati da parte dell'Azienda.

I Direttori delle Macrostrutture aziendali (Direttori di Distretto, Direttore Dipartimento Salute Mentale, Direttore Presidio Ospedaliero, Direttore Dipartimento Cure Primarie, Direttore Dipartimento Sanità Pubblica) rilevano il fabbisogno di attività e servizi nell'ambito della programmazione, al fine di orientare alle effettive necessità le procedure finalizzate alla attivazione delle collaborazioni in oggetto.

L'Azienda promuove modalità partecipate di rilevazione dei bisogni con gli stessi ETS (anche attraverso forme di co-programmazione), con i Comuni dell'Ambito Territoriale, gli Istituti scolastici, le Forze dell'Ordine e altri soggetti componenti la rete dei servizi integrati alla cittadinanza, nei diversi ambiti tematici e territoriali, anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi.

Art.3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS

L'Azienda favorisce la più ampia partecipazione per l'instaurazione delle diverse forme di collaborazione/partenariato, coinvolgendo il più possibile tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri ETS operanti sul territorio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3.1 Istituzione dell'Elenco aziendale degli ETS

Al fine di garantire la massima imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, partecipazione e coinvolgimento attivo degli ETS interessati all'attivazione di rapporti di partnership con l'Amministrazione, è costituito apposito **Elenco organizzato**, suddiviso per ambiti tematici e territoriali, di soggetti idonei, qualificati a collaborare con l'ASL Ogliastra per lo sviluppo dei percorsi in oggetto.

L'Elenco è quindi lo strumento di cui l'Azienda si dota prioritariamente per co-programmare, co-progettare, instaurare altre forme di collaborazione.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda degli ETS, secondo le scadenze, modalità e requisiti definiti in apposito Avviso pubblico, nel quale si invitano gli ETS a candidarsi, anche per più ambiti, tematici o territoriali, di interesse. Al procedimento di istituzione dell'Elenco si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e s.m.i..

L'Azienda si riserva di sub articolare l'elenco in ulteriori sezioni, anche rispetto alla natura giuridica degli enti. Le istanze pervenute, unitamente ai documenti attestanti i requisiti soggettivi e gli eventuali ulteriori requisiti tecnici richiesti dall'Avviso, vengono valutate da una o più Commissioni che procedono alla valutazione delle

domande, esprimendo un'attestazione finale di idoneità dell'ETS (in avanti anche solo "Enti") all'inserimento nell'Elenco.

L'Elenco è aperto. L'Avviso pubblicato dall'Azienda per l'istituzione dell'Elenco disciplina termini e modalità per il relativo aggiornamento.

L'espletamento delle procedure per la formazione dell'Elenco e l'aggiornamento periodico del medesimo, ivi compresa la competenza ad adottare i relativi atti, sono in capo alla Direzione Generale nella figura del Direttore dei Servizi Sociosanitari.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda di attivazione di rapporti, a qualsivoglia titolo, con gli enti iscritti.

3.1.1 Utilizzo dell'Elenco

Sulla base dell'inserimento degli Enti per ambiti e natura giuridica, dell'interesse pubblico concretamente in essere, della programmazione e dei bisogni, come rilevati all'art. 2, l'Azienda potrà avviare, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, anche per il tramite dei Direttori di Macrostruttura, percorsi di co-programmazione, di co-progettazione, di attivazione di collaborazioni e partnership, attraverso:

- un confronto diretto con i singoli Enti;
- una valutazione per la fattibile collaborazione/coesistenza tra Enti, nel caso in cui sussistano più richieste per lo stesso ambito tematico e lo stesso ambito territoriale;
- una valutazione comparativa per l'individuazione dell'Ente che meglio possa soddisfare le finalità perseguitate, a seguito di presentazione di specifica progettualità.

L'Elenco sarà utilizzato assicurando, laddove possibile, il principio di parità di trattamento, ove applicabile.

3.2 Avvisi pubblici specifici

L'iscrizione all'Elenco è presupposto necessario per instaurare rapporti convenzionali con l'Asl Ogliastra, aventi ad oggetto percorsi di co-programmazione, co-progettazione, collaborazioni e partenariato e per la realizzazione di progetti/attività di interesse generale. Nel caso in cui emerga un nuovo fabbisogno, ovvero non si ravvisino competenze necessarie all'interno dell'Elenco, l'Azienda si riserva di avviare procedure ad evidenza pubblica su tematiche e progettualità specifiche rivolte agli ETS con le seguenti modalità:

- l'Azienda pubblica bandirà un Avviso nel quale si invitano gli ETS a presentare le proprie candidature per lo svolgimento di specifici attività/servizi/progetti/rapporti di partenariato in un determinato ambito;
- l'approvazione dell'Avviso e della eventuale documentazione allegata, nonché la nomina della Commissione ed i successivi provvedimenti per individuare l'ETS con cui collaborare sullo specifico progetto/ambito di attività sono di competenza del Direttore dei Servizi Sociosanitari proposta del Direttore della Macrostruttura interessata;
- la Commissione valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso;
- la procedura si conclude con l'individuazione dell'ente/i ritenuto/i maggiormente qualificato/i per l'espletamento di percorsi di co-programmazione, co-progettazione, attivazione di collaborazioni e partenariato per la realizzazione di progetti/attività, che formeranno oggetto di apposita convenzione.

In ogni caso, l'Azienda si riserva motivatamente di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento le procedure avviate, così come di non dar seguito alla procedura stessa diretta alla realizzazione del progetto/ della collaborazione.

L'Azienda si riserva altresì di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ovvero di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea. Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sopracitate non è previsto alcun compenso.

3.3 Iniziativa di parte

Gli ETS possono, di propria iniziativa, proporre all'Asl Ogliastra forme di collaborazione o partnership per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione e per lo svolgimento di attività a supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio-sanitaria, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.

A seguito della presentazione di una proposta, l'Azienda ne valuta il contenuto e la coerenza con gli indirizzi aziendali, e di conseguenza può attivare il confronto con gli ETS presenti in Elenco o avviare una procedura specifica, con un avviso rivolto a tutti gli Enti potenzialmente interessati, alla quale si applicherà il percorso sopra descritto.

Art. 4 Contenuto degli Avvisi

Gli avvisi di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 contengono:

- tutte le informazioni utili ad indicare gli ambiti e le attività sulle quali l'Azienda ha interesse ad avviare i rapporti di collaborazione e le finalità che intende conseguire con l'iscrizione nell'elenco degli ETS;
- in caso di avvisi pubblici specifici, l'indicazione degli obiettivi e la descrizione del progetto/attività/servizio/ambito specifico per il quale attivare forme di co-programmazione, co-progettazione, partenariato/collaborazione;
- le modalità, i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse / di presentazione dei progetti;
- i requisiti soggettivi di ammissione delle candidature in relazione al/agli ambito/i di attività;
- l'indicazione dei documenti da produrre ai fini dell'ammissione/comparazione;
- l'indicazione della eventuale necessità di produrre progetti/relazioni;
- i criteri di selezione / valutazione, ove previsto;
- le modalità di pubblicazione dell'avviso medesimo.

L'avviso può contenere ulteriori elementi ritenuti utili ad orientare meglio la selezione ai bisogni ed un facsimile di domanda.

Gli atti di indizione dei procedimenti di cui sopra (avviso per la costituzione dell'Elenco aziendale ed eventuali avvisi specifici) e i relativi provvedimenti sono pubblicati dall'Asl Ogliastra sul proprio sito Web. I medesimi atti formano inoltre oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora la procedura sia costituita da una iniziativa di ambito distrettuale in attuazione del Piano dei servizi alla persona, o di altre programmazioni integrate, gli interventi e le procedure possono essere espletati

congiuntamente fra l’Azienda ASL e l’Ufficio di Piano e/o il Comune e/o Unione, anche attraverso accordi tra gli stessi.

Il Servizio Affari Generali fornisce supporto alle procedure di cui sopra per la predisposizione degli avvisi e per l’attività di segreteria.

Art. 5 Requisiti soggettivi generali

Fatti salvi i requisiti tecnico-organizzativi e di legittimazione soggettiva previsti dalle norme e quelli indicati dai singoli Avvisi, sono ammessi a partecipare alle procedure comparative ed a presentare la propria manifestazione di interesse gli ETS:

- regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. Del CTS, da almeno 6 mesi e che non siano incorsi in procedure di cancellazione, se dovuto in relazione al tipo di rapporto da instaurare con l’Azienda ed alla natura giuridica dell’ente;
- che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego di volontari secondo quanto specificato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l’esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interessi.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

L’Azienda si riserva di attivare forme di collaborazione/partenariato anche con soggetti non iscritti nel RUNTS, nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure ex L. 241/90 e dell’evidenza pubblica.

Art. 6 Percorsi di co-programmazione

Durante il procedimento di definizione del Piano Locale dei Servizi alla Persona o con specifica procedura su determinati temi/ambiti, l’Asl Ogliastra (in particolare rappresentata dal Direttore dei Servizi sociosanitari) può coinvolgere uno o più Enti del Terzo Settore presenti nell’Elenco, oppure individuati attraverso un Avviso specifico o con la costituzione di un tavolo di lavoro tematico, per la valutazione congiunta dei bisogni dei cittadini/categorie di soggetti, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione.

Chi partecipa alla co-programmazione non acquisisce alcun diritto ad essere favorito nelle fasi successive di co-progettazione o di individuazione di forme di collaborazione/partenariato per lo svolgimento di altre attività.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all’art. 5 del CTS, senza prevedere corrispettivi economici ai partecipanti.

Nelle more della messa a regime del CTS è previsto un regime transitorio (art. 101 CTS) che prevede che il requisito dell’iscrizione si intenda soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, quali ad esempio i registri Regionali del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi simili.

Art.7 Percorsi di co-progettazione

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della Legge n. 241/90, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni sociali, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione con gli ETS presenti in Elenco o individuati all'esito delle altre procedure attivate ai sensi del par. 3.2, tenendo conto delle caratteristiche soggettive e delle capacità organizzative dell'Ente.

Il Direttore di Servizi Sociosanitari nomina un gruppo di lavoro del progetto, composto da esperti dell'Azienda e del/dagli ETS selezionato/i, che definisce l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati. I progetti finali sono approvati mediante sottoscrizione di una Convenzione, in conformità agli atti di indirizzo, per la definizione e la eventuale realizzazione degli stessi.

Art. 8 Convenzioni

Ai fini dell'instaurazione del rapporto in convenzione con l'Azienda, gli ETS devono essere in grado di dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente da svolgersi, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. Valutato quanto sopra, il Direttore della Macrostruttura interessata elabora con l'ETS individuato con le procedure descritte nei paragrafi precedenti, un progetto/proposta di collaborazione condiviso che, d'accordo tra le parti, è tradotto in uno schema di convenzione da sottoporre all'approvazione della Direzione Generale. Le convenzioni sono approvate con Deliberazione del Direttore Generale su proposta del Direttore dei Servizi sociosanitari e devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, rispettando i diritti e la dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa, gli standard organizzativi e strutturali.

Le convenzioni devono inoltre prevedere, tra l'altro:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottointese o lasciate indeterminate;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
- i rapporti finanziari riguardanti le eventuali spese da ammettere a rimborso e le modalità di rendicontazione economica;
- le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità

L'Azienda e gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi Referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la

causa dei problemi, attuare il monitoraggio e continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le eventuali relazioni di rendicontazione quali-quantitativa, periodiche e finale, se previste nella convenzione.

Ai fini dell'omogeneità dei propri atti, l'Azienda può prevedere uno schema di convenzione.

Art. 9 Attività del Volontario e Registro presenze

Modalità, tempi e luogo di svolgimento delle attività oggetto della convenzione sono concordati a livello operativo dall'ETS con il referente aziendale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (articoli 33 e 36 CTS). In nessun caso le prestazioni dei volontari o di altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'attività del volontario non può inoltre essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS). La presenza è documentata mediante apposito Registro presenze, disponibile presso l'Unità Operativa/Servizio/Struttura, posto sotto la responsabilità dei volontari e sempre accessibile per le verifiche che l'Azienda ASL ritenesse di effettuare, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita, e apporre la propria firma. Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla convenzione.

Qualora richiesto dal tipo di attività svolta, gli Enti dovranno fornire ai volontari autorizzati ad operare nei vari setting di attività (sedi aziendali, domicilio del paziente, residenze per anziani, ecc.) previsti dalla convenzione, apposito cartellino di riconoscimento recante il nome dell'ETS di appartenenza e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

Art. 10 Norme di comportamento

Nello svolgimento dell'attività in convenzione, i volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali e negli altri setting di intervento presso i quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la privacy policy, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra regola presente.

Il personale volontario è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale pubblicato sul sito web dell'Azienda ASL. Sarà cura dell'Asl Ogliastra fornire agli Enti tutte le informazioni inerenti il Codice di Comportamento Aziendale e le specifiche norme di comportamento in essere nei diversi setting di attività nei quali i volontari sono chiamati ad operare nel rispetto delle modalità concordate, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali. (art. 6 e D.Lgs. 81/2008 art. 21 comma 1 lett. c).

In ogni caso, le attività e l’operato degli ETS devono essere caratterizzati dall’assenza di fini di lucro ed essere idonei a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto della normativa e delle disposizioni aziendali in tema di integrità e prevenzione della corruzione.

Art. 11 Formazione

Il personale volontario e gli altri soggetti impegnati nelle attività in convenzione devono essere appositamente preparati e formati all’espletamento dei compiti previsti nella convenzione dall’Ente di appartenenza, che vi provvede direttamente a proprio carico.

Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, l’Asl Ogliastra può provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. In tal caso l’ente di appartenenza deve assicurare la partecipazione alle suddette iniziative.

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento all’art. 3, comma 12-bis, l’Azienda è tenuta a fornire al personale volontario “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”, anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera. L’Azienda è inoltre tenuta “ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività” che si svolgono nell’ambito della propria organizzazione.

I volontari devono ricevere una informazione/formazione sufficiente ed adeguata (dal proprio Ente di afferenza) in materia di sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento ai rischi connessi all’attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di DPI necessari alle mansioni svolte.

L’Azienda non è responsabile del mancato rispetto delle disposizioni e della mancata osservanza da parte dei volontari di quanto concordato/prescritto, a livello di misure di tutela della sicurezza, anche operativamente nella esecuzione delle attività previste (con riferimento ai DVR aziendali o DUVRI o altri protocolli operativi, in quanto applicabili e compatibili con la peculiare relazione di collaborazione attivata mediante la sottoscrizione della convenzione).

Art. 13 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati

L’Ente, nell’effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegna a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. “GDPR” e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy). In particolare, ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, qualora l’esecuzione dello specifico rapporto convenzionale preveda che l’ETS tratti dati personali di terzi per conto della Asl

Ogliastra, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss.

Art. 14 Assicurazione

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS, gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con oneri a carico dell'Azienda USL ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

La copertura assicurativa, come indicato al comma precedentemente citato, è elemento essenziale della convenzione.

Art. 15 Rimborsi

Le convenzioni possono prevedere rimborsi agli ETS nel rispetto della normativa vigente, declinando l'entità, le tipologie di spese ammesse a rimborso e/o i fattori produttivi e le spese generali impegnati in relazione alle attività convenzionate ed alla loro complessità, nonché il limite massimo di spesa sostenibile, fermi restando gli oneri relativi alle coperture assicurative.

Le spese devono essere documentate e non sono ammessi rimborsi di tipo forfetario.

L'Azienda liquida i rimborsi all'associazione interessata, con le scadenze e le modalità indicate nella convenzione.

Art. 16 Sede dell'Ente

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente del Terzo Settore è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, la stessa non dovrà coincidere con alcuna sede dell'Asl Ogliastra. In casi specifici si può prevedere di identificare una sede operativa presso una struttura aziendale, se previsto in convenzione.

Art. 17 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro dell'Azienda ASL

Gli ETS che manifestino la propria intenzione ad avviare una forma di partenariato con L'Asl Ogliastra interessati ad utilizzare uno spazio all'interno delle strutture aziendali, dovranno farne specifica richiesta in occasione dell'iscrizione nell'Elenco aziendale o della partecipazione ad Avvisi specifici. Qualora l'Ente sia invece già titolare di convenzione deve formulare apposita richiesta indirizzata alla Macrostruttura aziendale presso la quale si realizza l'esercizio dell'attività di volontariato, indicando gli orari di presenza previsti, il tipo di supporto che viene fornito a pazienti o utenti ed eventuali necessità di attrezzature (es.PC, stampanti, ecc.). Il responsabile della Macrostruttura, di concerto con il Servizio Tecnico Logistico, sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti patrimoniali, valuta gli spazi e i mezzi dell'Azienda e, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, mette a disposizione gli spazi, eventualmente anche comuni fra diversi Enti, prevedendo nella convenzione (o

integrando la precedente con) la concessione di utilizzo di spazi e strumenti di lavoro di proprietà dell'Azienda e specificando l'eventuale compartecipazione ai costi di gestione a carico dell'Ente. Qualora gli spazi messi a disposizione non siano sufficienti rispetto alle richieste che l'Asl Ogliastra ritiene compatibili con i propri compiti istituzionali, deve essere messo in atto un principio di rotazione fra le associazioni, tenendo conto di un criterio di precedenza per quelle associazioni la cui attività sia maggiormente dipendente e connaturata alla collocazione all'interno delle strutture.

In caso di utilizzo temporaneo degli spazi dell'Azienda per iniziative promosse dagli ETS finalizzate alla promozione, al sostentamento delle proprie attività ed alla sensibilizzazione dei cittadini, non si procede alla stipula di una convenzione, ma viene rilasciata apposita autorizzazione.

Art. 18 Norma di rinvio

Il presente Regolamento, redatto allo stato della vigente legislazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione; eventuali successivi interventi normativi, provvedimenti e linee guida, nazionali e regionali, si intendono immediatamente operanti per le parti del regolamento innovative. Per quanto non disciplinato nel Regolamento o in caso di dubbi interpretativi in merito al testo dello stesso, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Con riferimento alle concessioni di patrocinio, con autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Azienda, si rinvia alle procedure ed ai presupposti indicati da apposita regolamentazione Aziendale.